



# COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Bari

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 241

**OGGETTO: Controversia CIRENZA Maurizio c/ Comune.  
Costituzione in giudizio.**

### SETTORE: SEGRETERIA AA.GG.

#### IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: *favorevole*.

Dott. Pasquale MAZZONE

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere:

#### IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. n. 267/2000: *favorevole*.

Dott. Pasquale MAZZONE

L'anno duemilaotto, il giorno due del mese di Settembre, alle ore 09,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA	Sindaco	P
Marisa ROSA	V. Sindaco	P
Nicola CASAMASSIMA	Assessore	P
Pasquale DI GIACOMO	Assessore	P
Alfonso Sabino MALCANGIO	Assessore	P
Michele MARCOVECCHIO	Assessore	P
Nunzio PINNELLI	Assessore	P
Giuseppe SCARINGELLA	Assessore	P
Anna Maria Rosaria TODISCO	Assessore	P
Daniela TRAVISANI	Assessore	P
Michele VITRANI	Assessore	P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale MAZZONE.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che:**

- con ricorso notificato a questo Comune in data 09/07/2008, il Sig. **CIRENZA Maurizio**, rappresentato e difeso dall'avv. Lara LAMESTA, ha chiesto al Giudice di Pace di Canosa di Puglia la sospensione e l'annullamento dell'Ordinanza - Ingiunzione n. 3 emessa in data 28/04/2008 dal Dirigente del 6° Settore a seguito di verbale di contestazione n. 1132/PM, elevato in data 21/03/2007, dal Comando di Polizia Municipale per violazione amministrativa, giusta combinato disposto dell'art. 20 della L.R. n. 11 del 1°/08/2003 e dell'art. 3, 4° comma del Regolamento Regionale n. 12 del 23/12/2004, in materia di riforma del settore commercio;
- il Giudice di Pace di Canosa di Puglia, con proprio decreto n. 173/2008 R.G.C. del 03/07/2008, ha fissato la comparizione delle parti in causa per l'udienza del giorno 15/12/2008 e nel contempo, ha sospeso l'efficacia della predetta ordinanza-ingiunzione;

**Ritenuto** di doversi costituire nella controversia di che trattasi, in quanto il provvedimento impugnato appare legittimo, nonché di avvalersi della facoltà concessa alle parti di stare personalmente in giudizio, ai sensi dell'art. 23 – comma 4) della Legge 24/11/1981, n. 689;

**Visto** che sulla proposta di questa deliberazione:

- il Dirigente del Settore Segreteria e AA. GG. ha espresso il parere favorevole in linea tecnica;
- il Segretario Generale ha espresso il parere favorevole di conformità ai sensi dell'art. 97 - commi 2 e 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta, allo stato, alcuna spesa a carico di questo Comune;

**Applicate** le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;

**Ad unanimità** di voti espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

- di costituirsi nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Canosa di Puglia, introdotto dal Sig. **CIRENZA Maurizio**, rappresentato e difeso dall'avv. Lara LAMESTA, come in narrativa riportato;
- di avvalersi, ai sensi dell'art. 23 – comma 4) della Legge 24/11/1981 n. 689, della facoltà concessa alle parti di stare in giudizio personalmente;
- di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta, allo stato, alcuna spesa a carico di questo Comune

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.